Rapporto

numero	data	Dipartimento
6402 R	21 settembre 2011	TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 20 aprile 2010 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica dell'art. 6 cpv. 3 della Legge edilizia cantonale

(v. messaggio 5 ottobre 2010 n. 6402)

1. INTRODUZIONE

Con l'atto parlamentare in esame gli iniziativisti chiedono di modificare l'art. 6 cpv. 3 della Legge edilizia cantonale (LE) nel senso di stralciare l'obbligo di pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FU) degli avvisi delle domande di costruzione concernenti gli interventi fuori delle zone edificabili[1].
Gli iniziativisti motivano la proposta argomentando che *«tra queste pubblicazioni spesso si rasenta il ridicolo per il contenuto delle stesse e la necessità di portare a conoscenza di tutto il Cantone le costruzioni minuscole o di poco conto, come ad esempio ricostruzione di muri di sostegno, rifacimento di piccoli vigneti, sostituzione del tetto di sostre e piccoli interventi che interessano solo i confinanti. L'operazione è un dispendio di carta e soldi»*.
In caso di accettazione dell'iniziativa, anche per le domande di costruzione fuori delle zone edificabili - come (fatte salve eccezioni come per es. in presenza di domande di costruzione relative ad edifici o impianti assoggettati all'esame dell'impatto sull'ambiente) avviene per le domande all'interno delle zone edificabili - della pubblicazione verrebbe dato avviso unicamente negli albi comunali e ai proprietari confinanti.

---

[1] Il vigente art. 6 LE dispone quanto segue:

[1]La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.

[2]Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

[3]Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.

[4]Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento …

[5]…".

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LE *«nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge»*.

1.0064

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel proprio rapporto sull'iniziativa di cui al messaggio n. 6402 del 5 ottobre 2010 il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa, rilevando che *«l'obbligo di pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale previsto dall'articolo in questione deriva direttamente dal diritto federale. Si ricorda infatti che la Legge federale sulla protezione della natura del 1. luglio 1966 (articolo 12) legittima le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini a ricorrere contro le decisioni rese da autorità cantonali in materia di protezione della natura e del paesaggio. Pertanto, giusta l'articolo 12b cpv. 2 di detta legge vige l'obbligo per le autorità cantonali di pubblicare gli avvisi di domanda di costruzione sul Foglio ufficiale. Un simile obbligo è pure previsto dall'art. 55a cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983»*.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La posizione espressa dal Consiglio di Stato risulta giuridicamente corretta; e trova riscontro anche nella pertinente dottrina e giurisprudenza.
Tramite il relatore incaricato la Commissione ha pertanto chiesto al primo firmatario di determinarsi sul mantenimento o meno dell'iniziativa. Lo stesso ha comunicato di mantenerla.

«Il corretto esercizio del diritto di opposizione prima e di ricorso poi presuppone … che l'interessato sia stato messo nella condizione di sapere della presentazione di una determinata domanda di costruzione: la modinatura dell'opera, l'avviso nell'albo comunale e per le costruzioni fuori zona edificabile nel foglio ufficiale, servono a portare a conoscenza del pubblico la domanda di costruzione, permettendo di riflesso agli interessati di contestare la conformità del progetto con il diritto materialmente applicabile nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia (cfr., in tema, Scolari, op. cit., N. 764 ad art. 6 LE)» (DTA 52.2002.52 del 04.02.2003, consid. 2.2).
«La pubblicazione nel FU … [è] *destinata principalmente alle associazioni ambientalistiche legittimate ad opporsi ai progetti di costruzione»* (DTA 52.2002.485 del 15.10.2003, consid. 2), ed *«è imposta da leggi federali e dunque da una legge speciale ai sensi dell'art. 29 RLE»* (DTA 52.2001.42 del 08.05.2001, consid. 3).

Nel medesimo senso si esprime anche la dottrina in materia, giusta la quale, negli ambiti sopra citati (in particolare LPN, LPAmb), per diritto federale, le organizzazioni protezionistiche (oltre che i privati e le autorità legittimate) devono partecipare alla procedura di opposizione (se prevista) per poter esercitare i mezzi di diritto che competono loro, e a tal fine devono essere informate delle domande per le quali è chiesta l'autorizzazione; ciò che avviene, appunto, tramite la pubblicazione della domanda su un organo ufficiale e il deposito pubblico dei piani (vedi per es. HEINZ AEMISEGGER / STEPHAN HAAG, Kommentar RPG, Zurigo, 2010, N. 62 ad art. 33: *«… Dies geschieht in der Regel durch Ausschreibung des Bauvorhabens in einem amtlichen Publikationsorgan und durch öffentliche Auflage der Pläne»*; vedi pure ALEXANDER RUCH, Kommentar RPG, Zurigo, 1999, N. 10 ad art. 25, BERNHARD WALDMANN / PETER HÄNNI, Handkommentar RPG, Berna, 2006, N. 42 ad art. 25).

Al di là dei citati impedimenti di carattere giuridico, determinati dal diritto superiore, non pare del resto questo nemmeno il momento opportuno (vedi le problematiche pendenti con l'Autorità federale in materia di rustici e, in generale, di costruzioni fuori zona) per proporre modifiche del genere qui esaminato, contrarie al diritto federale.

4. CONCLUSIONI

Per tutti i suesposti motivi, la Commissione della legislazione invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa in oggetto.

Per la Commissione della legislazione:

Luca Beretta Piccoli, relatore
Agustoni - Caverzasio - Celio - Corti - Galusero -
Ghisolfi - Giudici - Mellini - Paparelli - Pedrazzini -
Rückert - Stojanovic - Viscardi